

CLASSI DI CONCORSO, IL NUOVO TENTATIVO DI REVISIONE

Decaduta la proposta del precedente ministro, è stata ora presentata la nuova bozza di revisione delle classi di concorso. Ne viene fuori un forte ridimensionamento del numero delle classi, con accorpamenti e nuovi ingressi, e un meccanismo complicato per la fase transitoria. Tutto da verificare, ma in fretta.

La revisione delle classi di concorso della scuola secondaria, destinata a contribuire al contenimento della spesa pubblica, è una delle prime disposizioni contenute nel noto art. 64 del DL n. 112/2008. Compito non propriamente facile, vista anche la concomitante riforma delle superiori, tanto che la proposta elaborata dal precedente esecutivo non è riuscita in tre anni a vedere la luce.

Per la redazione della nuova bozza ([qui il link](#)), ora all'attenzione di sindacati e associazioni professionali, il ministro Profumo ha insistito che si realizzasse una consistente riduzione del numero delle classi, tanto che delle oltre 170 attualmente vigenti, la nuova ipotesi si attesta su un totale di 82. Molto più di un semplice dimezzamento, se si considera che sono state introdotte nuove classi di concorso per i licei musicali e coreutici e tre classi per il sostegno (una per la primaria e due, distinte per grado di scuola, per la secondaria), prima non esistenti.

Al posto delle precedenti Tabelle (A, C e D) del DM n. 39/1998 sono ora previsti quattro "allegati". L'allegato A raccoglie tutte le nuove classi di concorso provenienti dall'accorpamento di quelle presenti nelle Tabelle A e D (vecchio settore artistico), più quelle di nuova istituzione. Sono elencate per codici alfanumerici progressivi accompagnati dalle relative denominazioni e dagli insegnamenti previsti secondo il nuovo ordinamento degli studi. L'allegato B replica l'A con il compito di gestire la fase di passaggio dal vecchio al nuovo. Stabilisce la corrispondenza tra vecchie e nuove classi, «*ripartisce tra le classi di concorso previgenti, debitamente accorpate, gli insegnamenti*» definiti nei Regolamenti di riforma del I e II ciclo, fissa le condizioni per l'attribuzione di specifici insegnamenti alle classi di concorso ora vigenti e stabilisce i titoli necessari all'insegnamento «*per le classi di concorso per le quali non sono previste confluenze, totali o parziali, di classi di concorso previgenti*», in sostanza le classi di nuova istituzione. L'allegato presenta anche una articolazione in "sottocodici", che sono stati attribuiti alle classi previgenti nei casi in cui, per confluenze molto ampie, le nuove principali presentino insegnamenti non in precedenza contemplati in tutte le confluenti.

Nella secondaria di I grado i sottocodici sono previsti solo per la nuova classe **A-44 Strumento musicale, musica nel primo ciclo dell'istruzione**, la quale separa i due insegnamenti tra le precedenti 77/A (articolata ulteriormente in sottocodici alfabetici per ciascuno strumento) e 32/A (musica) che vi confluiscono. Alle superiori le articolazioni sono soprattutto nelle classi di materie tecniche, ma coinvolgono anche classi di insegnamenti comuni come quella di italiano e latino (nuova A-13), che raccoglie e differenzia in due

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 35

sottoclassi le vecchie 51/A e 52/A, o quella della più ampia **A-21 Matematica e fisica**, suddivisa in ben tre sottoclassi.

Il regolamento prevede una particolare forma di tutela per le situazioni di vecchie sperimentazioni in via d'esaurimento, come quella dei titolari dell'attuale 50/A nei licei tecnologici. Non sono stati previsti accorpamenti trasversali tra classi del I e II grado.

Le nuove classi di concorso per posti di insegnante tecnico-pratico sono raccolte nell'allegato C, mentre l'allegato D ha per quelle classi la stessa funzione che il B ha per l'allegato A.

Quanto ai titoli di accesso alle nuove classi dell'allegato A vengono integralmente richiamati quelli definiti per le nuove lauree magistrali per l'insegnamento del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM n. 249/2010), mentre l'accesso alle classi dell'allegato C troveranno regolamentazione con apposito decreto.

Le abilitazioni pregresse che confluiranno nelle classi di concorso più ampie, per il momento resteranno confinate nelle sottoclassi definite all'interno degli allegati B e D; in seguito, potrebbe essere previsto l'ampliamento dell'abilitazione alla classe principale attraverso l'acquisizione di specifici crediti universitari. Le vecchie abilitazioni restano comunque valide per la partecipazione ai concorsi ordinari relativi alla classe principale.

I docenti di ruolo che stanno attualmente insegnando in percorsi per i quali sarà prevista una diversa classe di concorso, manterranno cattedra, sede e titolarità; nel caso di sovrannumero resta la mobilità attualmente garantita.

Analogamente garantiti sono i docenti inseriti nelle GaE, sia per le assunzioni in ruolo che a tempo determinato. Le graduatorie saranno ricomilate in base al nuovo regolamento alla prossima riapertura per l'aggiornamento. Anche le graduatorie d'istituto saranno ricomilate alla loro riapertura; nel frattempo continuano a valere le tabelle allegate alla Nota n. 272/2011, delle cosiddette "confluenze atipiche".

Una storia a parte è quella del sostegno. La bozza di regolamento prevede la possibilità di iscrizione nelle graduatorie delle classi di nuova istituzione per i «*docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e aventi diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento*», potendo comunque mantenere la propria posizione nelle graduatorie ordinarie.

Dopo un primo passaggio in Consiglio dei Ministri, la bozza andrà al vaglio del CNPI, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni di Camera e Senato competenti. Solo dopo il secondo, definitivo passaggio in Consiglio dei Ministri il provvedimento potrà diventare operativo. Visto il numero dei soggetti implicati nell'iter appare ben poco realistica la speranza espressa dal ministro di concludere tutto entro ottobre prossimo.